

RIPARTIZIONE PER FASCE IN BASE AL VALORE ECONOMICO DEGLI AFFIDAMENTI, DI CUI ALL'ART. 49 COMMA 3 DEL D. LGS N. 36/2023 E S.M.I. MODALITA' OPERATIVE DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI SIA E FORNITURE DI AMBITO TECNICO, DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Articolo 1

Oggetto

La ASL n. 5 di Oristano con il presente documento definisce i criteri e le modalità operative del principio di rotazione, previsto dall'art. 49 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici - di cui al Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e relativi Allegati - che costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sotto soglia.

Il principio di rotazione rappresenta una garanzia per l'applicazione del principio della concorrenza che, nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti.

La ratio del principio di rotazione funzionale è volta ad assicurare l'alternanza degli operatori economici per gli affidamenti di contratti pubblici, contribuendo a favorire il corretto utilizzo del potere discrezionale della Stazione Appaltante nella scelta del contraente.

Articolo 2

Principio di rotazione

Gli affidamenti di cui al Libro II - dell'appalto - Parte I - dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, D. Lg.vo 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

La ASL n. 5 di Oristano è tenuta al rispetto del principio di rotazione, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei ed evitare quindi il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Il principio di rotazione comporta, il divieto di affidamento o di aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi (comma 2 dell'art. 49).

Più precisamente, il principio di rotazione opera con riferimento all'affidamento immediatamente precedente nei casi in cui i due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Pertanto, il principio di rotazione comporta il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente.

La rotazione si ha, quindi, solo a carico del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione, escludendo, invece, dal divieto coloro che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura negoziata, senza conseguire poi l'aggiudicazione.

Con il presente documento, ai fini della rotazione, si intende ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico, come meglio definite nei successivi artt. 4 e 5. In tal caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia (comma 3 dell'art. 49), fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 6 del medesimo art. 49.

Articolo 3 **Deroga all'obbligo di rotazione**

In casi debitamente motivati con riferimento alla **struttura del mercato** e alla effettiva **assenza di alternative**, previa verifica dell'**accurata esecuzione del precedente contratto** nonché **della qualità della prestazione resa** il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto (comma 4 dell'art. 49).

Ai fini della deroga al principio di rotazione, i requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 49 debbano essere concorrenti e non alternativi tra loro.

Inoltre, per i contratti affidati con le seguenti procedure, le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata:

- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro (art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023);
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro; (art. 50, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023);
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie europee (art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023);

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro (comma 6 dell'art. 49).

Articolo 4 **Fasce di importo degli appalti di lavori ai fini della rotazione**

Gli appalti di Lavori riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui all'art. 2 del presente documento.

Le fasce di importo relative ai lavori sono le seguenti:

Lavori		
fascia	Da €	a €
1	5.000,00	14.999,99 €
2	15.000,00 €	39.999,99 €
3	40.000,00 €	89.999,99 €
4	90.000,00 €	149.999,99 €
5	150.000,00 €	249.999,99 €
6	250.000,00	349.999,99
7	350.000,00 €	500.000,00

Settore merceologico: per quanto riguarda la Categorie di Opere si fa riferimento alla tabella A dell'allegato II.12 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n° 36.

Articolo 5

Fasce di importo degli appalti di Servizi SIA e Forniture di ambito tecnico ai fini della rotazione

Gli appalti di servizi e forniture riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Conseguentemente il principio di rotazione si applicherà agli affidamenti rientranti nella stessa fascia di un determinato settore merceologico o settore di servizi.

Le fasce di importo relative ai Servizi SIA e Forniture sono le seguenti:

Servizi e Forniture		
fascia	da	a
1	5.000,00 €	9.999,99 €
2	10.000,00 €	19.999,99 €
3	20.000,00 €	39.999,99 €
4	40.000,00 €	89.999,99 €
5	90.000,00 €	139.999,99 €
6	140.000,00 €	soglia comunitaria

Per quel che riguarda l'individuazione del settore merceologico (beni) e del settore dei servizi SIA, di cui al comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, il RUP potrà fare riferimento:

- per il settore dei Servizi SIA alle prestazioni di cui all'art 7 del D.M. Ministro di Grazia e Giustizia del 17/06/2016;

- per quanto riguarda l'acquisto di beni il sistema di classificazione unico europeo per gli appalti pubblici CPV (Common Procurement Vocabulary) utilizzato per categorizzare l'oggetto dei contratti pubblici.

Articolo 6

Norme di coordinamento e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Qualora intervenissero modifiche dell'apparato normativo di riferimento in contrasto con le norme di cui al presente documento, nelle more dell'adeguamento di quest'ultimo, troverà applicazione la normativa sovraordinata.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione del provvedimento che lo approva.